

Cassazione civile sez. trib., 02/09/2025, n. 24381

## FATTI DI CAUSA

1. la S.p.A. SAN MARCO, nella qualità di affidataria del servizio di accertamento e riscossione della TARSU per il Comune di Segrate (MI), ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 5399/11/2019, depositata il 24 dicembre 2019 e non notificata la quale, in controversia avente ad oggetto impugnazione di un avviso di accertamento per omessa denuncia ed omesso versamento della TARSU relativa all'anno 2012, per l'importo complessivo di Euro 152.914,49, con riferimento ad un'area ubicata, per la maggior parte, in S e, per la minima parte in P, del quale essa era detentrica a titolo di locazione per concessione della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. al fine della movimentazione, della manutenzione e della riparazione di containers all'interno dello scalo ferroviario di Milano, ha rigettato l'appello di primo grado che aveva parzialmente annullato l'avviso impugnato fatta eccezione per l'area di mq. 308 adibiti ad uffici.

2. La GRUPPO Me. E C. S.p.A. (già Ignazio Me. E C. S.p.A.) si è costituita con controricorso.

3. Le parti hanno depositato memorie.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va dato atto che i difensori delle parti hanno depositato memoria congiunta chiedono di voler dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.

2. In ragione di tale attestazione va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite in ragione dell'accordo in tal senso sottoscritto dalle parti.

3. La tipologia di pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude che trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante Cass., Sez. 6<sup>°</sup>-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5<sup>°</sup>, 12 ottobre 2018, n. 25485;

Cass., Sez. 5<sup>Â°</sup>, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5<sup>Â°</sup>, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5<sup>Â°</sup>, 17 giugno 2022, n. 19599);

### P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, spese compensate.

Così deciso in Roma il 24 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2025.

### Campi meta

**Massima :** *In materia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, conseguente ad accordo delle parti che preveda la compensazione integrale delle spese di lite, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, circa l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore contributo unificato, attesa la natura sanzionatoria, eccezionale e di stretta interpretazione della norma, che la riserva alle ipotesi di rigetto, inammissibilità o improponibilità e non all'estinzione del giudizio.*

**Supporto Alla Lettura :**

## CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

La cessazione della materia del contendere è un istituto di elaborazione giurisprudenziale, non espressamente previsto dal codice di procedura civile. Si tratta di una causa di estinzione del processo civile e amministrativo in cui, durante il giudizio, un evento o un atto elimina la ragione del contrasto tra le parti, rendendo inutile la prosecuzione della causa e facendo venir meno l'interesse a un pronunciamento del giudice. Quando il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, stabilisce le spese di lite ricorrendo al criterio della *soccombenza virtuale* (il giudice valuta l'esito ipotetico del giudizio se l'evento che ha fatto cessare la materia del contendere non fosse intervenuto, ponendo le spese a carico della parte che probabilmente avrebbe perso). Può essere dichiarata anche d'ufficio. Si differenzia dalla rinuncia agli atti in quanto si tratta di una conseguenza di un evento esterno e non di un atto unilaterale di volontà della parte.